

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 34. Divieti - Mezzi di estinzione - Allontanamento dei lavoratori -

c) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. **Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;**

Art. 35. L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi. **Parimenti l'acqua, a meno che non si tratti di acqua nebulizzata,** e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. I divieti di cui al presente articolo devono essere resi noti al personale mediante avvisi.

Art. 377, 379, 385 - Mezzi di protezione appropriati ai rischi, idonei strumenti di protezione, idonei mezzi di difesa contro rischi particolari.

D.M. n. 5 del 20.12.1982 G.U. n. 19 del 20 gennaio 1983 - Norme tecniche e procedurali relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'Interno.

Un estintore portatile è un estintore che è concepito per essere portato ed utilizzato a mano e che, pronto all'uso, ha una massa minore o uguale a 20 kg. Un estintore è designato dall'agente estinguente che esso contiene.

Gli estintori attualmente si dividono in estintori ad acqua, estintori a schiuma, estintori a polvere, estintori ad anidride carbonica, estintori a idrocarburi alogenati - **Decreto ministeriale 12 novembre 1990 Art.4.**

Decorso sedici anni dalla data di emanazione del decreto ministeriale 20 dicembre 1982, potranno essere utilizzati solo estintori di incendio portatili i cui prototipi siano stati dichiarati di tipo approvato a norma dell'anzidetto provvedimento. Decorso il suddetto termine gli estintori i cui prototipi non siano stati approvati ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 dovranno essere ritirati dall'esercizio e resi inutilizzabili a cura del proprietario o dell'esercente. Tali decreti sono abrogati dal seguente:

D.M. del 7.1.2005 G.U. n. 28 del 4 febbraio 2005 - Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili. Il decreto del 20.12.1982 è stato abrogato col D.M. del 7 gennaio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2005, secondo cui la classificazione degli estintori portatili di incendio si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN 3-7. Il nuovo decreto entra in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione (4 febbraio 2005) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Gli estintori portatili prodotti precedentemente secondo il **D.M. 20 dicembre 1982 potranno essere commercializzati ancora per al massimo 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ed utilizzati per 18 anni dalla data di produzione punzonata sul serbatoio.** Di particolare importanza riveste il fatto che tutti gli estintori dovranno essere dotati per ogni esemplare di un libretto di uso e manutenzione riportante le istruzioni d'uso ed i dati tecnici indispensabili per una corretta manutenzione, le cui modalità non cambiano rispetto alla norma UNI 9994/2003. Per gli estintori "idrici", meglio definibili come base acqua, sarà infine possibile l'utilizzo su apparecchiature in tensione elettrica, con un massimo di 1.000 Volt ad almeno un metro di distanza.

D.M. 6.3.1992 G.U. n. 66 del 19 marzo 1992 - Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio.

Art. 2. Utilizzazione - 1. Gli estintori carrellati di incendio da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere omologati.

UNI 9492 aprile 1989 - Estintori carrellati d'incendio. Requisiti di costruzione e tecniche di prova.

1.2.2. estintore carrellato : Estintore trasportato su ruote di massa totale maggiore di 20 kg e contenuto di estinguente fino a 150 kg.

UNI 9994 novembre 2003 - Apparecchiature per estinzione incendi.

Estintori d'incendio. Manutenzione.

5. Fasi della manutenzione

5.1. Sorveglianza, misura di prevenzione atta a controllare, con costante e particolare attenzione, l'estintore nella posizione in cui è collocato, tramite l'effettuazione di una serie di accertamenti. La

sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

5.2. Controllo, misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale, l'efficienza dell'estintore, tramite l'effettuazione di alcuni accertamenti. Il servizio di controllo, revisione e collaudo deve essere svolto da personale esperto.

5.3. Revisione, misura di prevenzione, di frequenza almeno pari a quella indicata nel prospetto, atta a verificare, e rendere perfettamente efficiente l'estintore. Il prospetto stabilisce la frequenza di revisione, con ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente secondo le seguenti scadenze:

Tipo di estintore Tempo massimo di revisione con sostituzione della carica A polvere mesi 36 Ad acqua / schiuma mesi 18 A CO₂ mesi 60 Ad idrocarburi alogenati mesi 72

5.4. Collaudo, misura di prevenzione atta a verificare, con una frequenza specificata, la stabilità del serbatoio o della bombola dell'estintore, in quanto facenti parte di apparecchi a pressione. Gli estintori a CO₂ e le bombole di gas ausiliario devono rispettare le scadenze indicate dalla legislazione vigente in materia di gas compressi e liquefatti. Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e costruiti in conformità alla Direttiva 97/23/CE (DLgs 93/2000), devono essere collaudati ogni 12 anni mediante una prova idraulica della durata di 30 secondi alla pressione di prova (Pt) indicata sul serbatoio. Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e non conformi alla Direttiva 97/23/CE, devono essere collaudati ogni 6 anni, mediante una prova idraulica della durata di 1 minuto a una pressione di 3,5 MPa, o come da valore punzonato sul serbatoio se maggiore.

D. Lgs. 626 settembre 1994 - Salute e sicurezza dei lavoratori.

Il D.Lgs 626/94 recepisce inizialmente otto direttive CEE. Art. 1, c.1 - Il decreto prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori... In tutti i settori di attività privati o pubblici.

Capitolo 3 - L'informazione e formazione

Capitolo 6 - Titolo IV (Direttiva CEE 89/656) - Uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

UNI EN 671-1 aprile 2003 - Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Naspi antincendio con tubazioni semirigide.

La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per la costruzione e la funzionalità dei naspi antincendio con tubazioni semirigide.

La bobina deve ruotare attorno ad un perno. La bobina è composta da due circolari di diametro massimo non maggiore di 800 mm collegati da settori interni o da un tamburo di diametro minimo non minore di 200 mm per le tubazioni da 19 mm e 25 mm, e non minore di 280 mm per le tubazioni da 33 mm. Il colore dei dischi della bobina deve essere rosso. La rotazione della bobina deve arrestarsi nel limite di un giro quando il naspo è sottoposto alla prova di frenatura dinamica.

La lunghezza elementare non deve superare i 30 metri.

La tubazione deve essere semirigida, conforme alla norma europea EN 694 e deve essere dotata all'estremità di una lancia erogatrice che permetta le seguenti regolazioni del getto: chiusura getto, e getto frazionato e/o getto pieno. Il portello della cassetta deve poter aprirsi di circa 180° per permettere lo srotolamento della tubazione in ogni direzione.

UNI EN 671-2 settembre 2004 - Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Idranti a muro con tubazioni flessibili.

La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per la costruzione e la funzionalità degli idranti a muro con tubazioni flessibili.

La tubazione deve essere appiattibile e conforme alla norma europea EN 14540, il diametro nominale della tubazione non deve essere maggiore di 52 mm, la lunghezza elementare di tubazione non deve essere maggiore di 20 metri.

La tubazione deve essere dotata all'estremità di una lancia erogatrice che permetta le seguenti regolazioni del getto: chiusura getto, e getto frazionato, e/o getto pieno.

La valvola di intercettazione deve essere posizionata in modo tale che ci siano almeno 35 mm tra ogni lato della cassetta ed il diametro esterno del volantino, sia in posizione di apertura totale che di chiusura.

Le cassette devono essere munite di portello e possono essere chiuse con una serratura.

Le cassette dotate di serratura devono essere provviste di un dispositivo di apertura d'emergenza che può essere protetto solo con materiali frangibili e trasparenti.

Un dispositivo di apertura deve essere previsto per permettere l'ispezione periodica e la manutenzione. Il dispositivo di apertura deve prevedere la possibilità di essere munito di sigillo di sicurezza.

Resistenza alla corrosione di parti rivestite: deve superare la prova di 240 ore in nebbia salina come specificato nella ISO 9227.

Il colore del supporto (sella salvamanichetta) della tubazione deve essere rosso.

UNI EN 671-3 aprile 2001 - Sistemi fissi di estinzione incendi: sistemi equipaggiati con tubazioni.

Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni flessibili.

Controllo e verifica annuale, eseguiti da persona competente alla pressione di rete; ricordiamo tuttavia che la scadenza suddetta deriva dalla normativa europea, mentre in Italia continua a rimanere in vigore il controllo semestrale secondo il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.

Ogni 5 anni tutte le tubazioni devono essere sottoposte alla massima pressione di esercizio come specificato nelle norme 671-1 e/o 671-2 (12 bar per un minuto).

UNI 10779 luglio 2007 - Impianti di estinzione incendi. Reti di idranti. Progettazione, installazione ed esercizio.

La norma specifica i requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, installazione, ed esercizio degli impianti idrici permanentemente in pressione, destinati all'alimentazione di idranti e naspi antincendio. Per ciascun idrante deve essere prevista almeno una dotazione, ubicata in prossimità dell'idrante, in apposita cassetta di contenimento, di una lunghezza normalizzata di tubazione flessibile, completa di raccordi e lancia di erogazione.

Gli idranti a muro devono essere conformi alla UNI EN 671-2.

I naspi devono essere conformi alla UNI EN 671-1

Per raccordi ed attacchi UNI 804, 805, 807, 808, 810, 7421.

Le legature devono essere conformi alla UNI 7422.

D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998 - Il nuovo regolamento di prevenzione incendi.

Art. 5 - Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività.

1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.

D.M. n. 64 del 10 marzo 1998 G.U. n. 81 del 7 aprile 1998. - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

Art. 4. - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona

tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

Allegato V - Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi.

Allegato VI - Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio. L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.

Allegato VII - Informazione e formazione antincendio.

Allegato IX - Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività.

Direttiva 97/23/CE (PED) del Parlamento Europeo.

La direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo, accolta dal Parlamento Italiano con il Decreto Legislativo n. 93 del 25/02/2000, meglio conosciuta come PED (Pressure Equipment Directive), è la nuova direttiva che dal 30 Maggio 2002 governa la costruzione e il commercio di apparecchiature a pressione in tutti gli stati membri della Comunità Europea. Da questa data tutti gli apparecchi soggetti a pressioni superiori a 0,5 bar devono assoggettarsi a questa nuova normativa.

La normativa si applica a tutti gli apparecchi (o componenti di macchinari o insiemi di apparecchi) in cui la pressione è la grandezza fondamentale per la valutazione della stabilità, della sicurezza e dell'integrità del componente. In particolare interessa i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli elementi accessori a pressione.

La filosofia della direttiva in oggetto è quella di garantire la sicurezza del prodotto a livello europeo.

D.M. del 3.11.2004 G.U. n. 271 del 18 novembre 2004 - Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.

D. lgs 9 aprile 2008, n. 81 - G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 S.O. n. 108 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Art. 1 - Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un **unico testo normativo**.

ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI - REQUISITI DEI PRODOTTI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n° P1363 / 4106 sott. 40/A

Roma, 24 agosto 2004

LETTERA-CIRCOLARE

**-AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

**-AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

OGGETTO: D.M. 14 maggio 2004 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³”- Chiarimenti al punto 9 “Recinzione” dell’allegato.

Il punto 9, comma 3, dell’allegato al decreto ministeriale indicato in oggetto stabilisce che: “Per i depositi a servizio di complessi residenziali, al più quadrifamiliari, la recinzione non è necessaria a condizione che i serbatoi siano installati su proprietà privata, non accessibile ad estranei e dotata di recinzione propria.”

Sono stati segnalati dubbi interpretativi circa le caratteristiche che devono possedere gli elementi di delimitazione dei suddetti complessi residenziali al fine di poter escludere la necessità di realizzare la recinzione propria del deposito di GPL.

Al riguardo, tenendo anche conto delle esigenze di tutela ambientale nonché delle diverse consuetudini locali, si chiarisce che la recinzione dei complessi residenziali, al più quadrifamiliari, può anche non essere rispondente ai requisiti indicati al comma 1 del medesimo punto 9 (rete metallica alta almeno 1,80 metri) dovendosi ritenere idonea qualsiasi delimitazione della proprietà, con muratura, inferriate, staccionate, steccati, ecc., in grado di identificare inequivocabilmente un suolo privato non accessibile ad estranei e di costituire un chiaro ostacolo alla libera intrusione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
(d'Errico)

VC/

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 Maggio 2004

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 13 m3.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, recante attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1984 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevata la necessita' di aggiornare le vigenti disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. aventi capacita' complessiva non superiore a 13 m3;

Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di G.P.L. in serbatoi fissi aventi capacita' geometrica complessiva non superiore a 13 m3, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti di distribuzione stradale per autotrazione nonche' ai depositi ad uso commerciale per i quali si rimanda alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi. Per depositi ad uso commerciale si intendono gli impianti di imbottigliamento e di travaso in recipienti mobili.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai depositi di nuova installazione. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti. I depositi in possesso di nulla osta provvisorio, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre 1984), sono adeguati alle disposizioni contenute nell'allegato tecnico entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i depositi in possesso di certificato di prevenzione incendi, ovvero di parere di conformita' favorevole sul progetto espresso dal Comando provinciale VV.F. competente per territorio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998), non sussiste alcun obbligo di adeguamento.

Art. 2.

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi e della sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, i depositi di G.P.L. con capacita' complessiva fino a 13 m3 sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di G.P.L., di incendio e di esplosione;
- b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto;
- d) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e' approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.

Art. 4.

Requisiti costruttivi

1. Le attrezzature a pressione e/o gli insiemi costituenti il deposito sono specificamente costruiti ed allestiti per l'installazione prevista, fuori terra o interrata, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

2. L'installatore e' tenuto a verificare che il serbatoio sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista, al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 2, e che l'utente sia stato informato degli specifici obblighi e divieti finalizzati a garantire l'esercizio del deposito in sicurezza.

Art. 5.

Commercializzazione CE

1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea, o da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia, ed in particolare le seguenti:

decreto ministeriale 31 marzo 1984;

decreto ministeriale 15 ottobre 1992;

decreto ministeriale 20 luglio 1993;

decreto ministeriale 13 ottobre 1994 per le parti inerenti i depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacita' complessiva fino a 13 m3 non adibiti ad uso commerciale.

Art. 7.

Disposizioni complementari e finali

1. All'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per i depositi di G.P.L. di capacita' complessiva non superiore a 13 m3 provvede il Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, con propri decreti.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 14 maggio 2004

Il Ministro dell'interno

Pisanu

Il Ministro delle attivita' produttive

Marzano

Allegato

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEI DEPOSITI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO CON CAPACITA' COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 13 M3.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:

capacita' di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;

punti di riempimento: attacchi, posti sul serbatoio fisso o collegati a questo mediante apposite tubazioni, a cui vengono connesse le estremita' delle manichette flessibili in dotazione alle autocisterne per l'operazione di riempimento dei serbatoi fissi;

serbatoio fisso: recipiente a pressione destinato al contenimento di gas di petrolio liquefatto, stabilmente installato sul terreno e stabilmente collegato ad impianto di distribuzione;

serbatoio ricondizionato: serbatoio fisso che a seguito di opportuni interventi di riparazione e/o modifica e' destinato ad essere reimpiegato secondo la tipologia di installazione originaria o con tipologia diversa;

linee elettriche ad alta tensione: si considerano ad alta tensione le linee elettriche che superano i seguenti limiti: 400 V efficaci per corrente alternata, 600 V per corrente continua.

2. Riferimenti normativi.

1. Ai fini dell'applicazione della presente regola tecnica si riporta una elencazione indicativa e non esaustiva, di norme tecniche attinenti il settore dei depositi fissi di G.P.L. con capacita' fino a 13 m3.

EN 12542 - Progetto e costruzione di serbatoi cilindrici in acciaio per G.P.L. di capacita' geometrica fino a 13 m3 per installazione fuori terra.

pr EN 14075 - Progetto e costruzione di serbatoi cilindrici in acciaio per G.P.L. di capacita' geometrica fino a 13 m3 per installazione interrata.

pr EN 14570 - Equipaggiamento di serbatoi per G.P.L. fuori terra ed interrati fino a 13 m3.

EN 12817 - Ispezione e riqualifica di serbatoi per G.P.L. fino a 13 m3, fuori terra.

EN 12818 - Ispezione e riqualifica di serbatoi per G.P.L. fino a 13 m3, interrati.

3. Capacita' del deposito.

1. La capacita' complessiva massima del deposito e' fissata in 13 m3 e puo' essere ottenuta con uno o piu' serbatoi di capacita' singola compresa tra 0,15 e 13 m3.

2. Ai fini della determinazione della capacita' complessiva del deposito di cui al precedente comma 1, due o piu' serbatoi, al servizio della stessa utenza, sono considerati depositi distinti quando sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) la distanza tra il perimetro dei serbatoi piu' vicini dei singoli depositi sia non inferiore a 15 m, riducibili alla meta' mediante interramento dei serbatoi oppure interposizione di muro secondo quanto previsto al successivo punto 7, comma 2;

b) ciascun deposito non abbia in comune con gli altri depositi:

il punto di riempimento;

eventuali vaporizzatori e riduttori di pressione di primo stadio.

Titolo II

INSTALLAZIONE

4. Generalita'.

1. I serbatoi, sia interrati che fuori terra, devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero. E' vietata l'installazione su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.

2. L'installazione in cortili puo' essere ammessa a condizione che:

a) i serbatoi siano di tipo interrato;

b) il cortile abbia superficie non inferiore a 1.000 m2 e abbia almeno un quarto del perimetro libero da edifici; per i restanti tre quarti di detto perimetro non sono ammessi edifici destinati ad affollamento di persone o a civile abitazione con altezza antincendi superiore a 12 m;

c) l'accesso abbia larghezza ed altezza non inferiori a 4 m.

3. L'installazione di serbatoi su terreno in pendenza e' ammessa. In tal caso le distanze di sicurezza devono essere misurate in proiezione orizzontale. Quando la pendenza del terreno e' maggiore del 5%, non si applicano le riduzioni delle distanze di sicurezza previste al successivo punto 7, comma 2. Le piazzole di posa dei serbatoi devono risultare in piano e di superficie adeguata per consentire che il bordo esterno delle stesse disti non meno di 1 m dal perimetro dei serbatoi.

4. L'installazione di serbatoi in rampe carrabili non e' ammessa.

5. Tipologie di installazione.

1. I serbatoi, a seconda delle caratteristiche costruttive, possono essere installati fuori terra o interrati. In entrambi i casi essi devono essere ancorati e/o zavorrati, per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche. Quando i serbatoi sono installati a meno di 3 m da aree transitabili da veicoli, deve essere realizzata una idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali contro i serbatoi fuori terra o il transito di veicoli sull'area di interro dei serbatoi. Questa protezione deve essere posta a distanza di almeno 1 m dal perimetro in pianta del serbatoio. Nel caso la difesa sia costituita semplicemente da un cordolo, anche discontinuo, questo deve avere altezza minima di 0,2 m e distanza minima dal serbatoio non inferiore a 1,5 m.

5.1 Serbatoi fuori terra.

1. I serbatoi da installarsi fuori terra devono essere specificamente previsti per tale tipo di impiego. Gli accessori devono essere accessibili da parte dell'operatore.

5.2 Serbatoi interrati.

1. I serbatoi destinati all'interro devono essere specificamente previsti per questo tipo di impiego. I serbatoi ricondizionati da destinare all'interro, non ricompresi nel campo di applicazione della direttiva 97/23/CE, devono essere installati in conformita' alle tipologie di interro previste dalle norme che regolano i serbatoi di G.P.L. con capacita' fino a 13 m3.

2. Di norma tutti gli accessori e i dispositivi di sicurezza sono raggruppati all'interno di un pozzetto stagno, protetto da apposito coperchio, chiudibile a chiave e realizzato in modo da evitare infiltrazioni di acqua nel pozzetto medesimo. Il pozzetto ed il coperchio, se metallici, devono avere continuita' elettrica con il serbatoio stesso. Il pozzetto deve essere dotato di un idoneo sistema di sfiato per l'eventuale fuoriuscita di gas dai dispositivi di sicurezza o dagli accessori.

3. L'attacco per la pinza di collegamento equipotenziale del serbatoio con l'autocisterna deve essere collocato all'esterno del pozzetto e deve essere facilmente accessibile.

Titolo III

ELEMENTI PERICOLOSI E RELATIVE DISTANZE DI SICUREZZA

6. Elementi pericolosi del deposito.

1. Sono considerati elementi pericolosi del deposito, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza, il serbatoio, il punto di riempimento, il gruppo multivalvole e tutti gli organi di intercettazione e controllo, con pressione di esercizio superiore a 1,5 bar.

2. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito, devono essere osservate le distanze di sicurezza indicate al punto 7 e le distanze di protezione indicate al punto 8.

7. Distanze di sicurezza.

1. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito indicati al punto 6, devono essere osservate le seguenti distanze minime di sicurezza:

a) fabbricati, aperture di fognia, cunicoli chiusi, eventuali fonti di accensione, aperture poste al piano di posa dei serbatoi e comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982):

5 m, per depositi di capacita' fino a 3 m3;

7,5 m, per depositi di capacita' oltre 3 m3 fino a 5 m3;

15 m, per depositi oltre 5 m3 fino a 13 m3;

b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettivita', a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982:

10 m, per depositi di capacita' fino a 3 m3;

15 m, per depositi di capacita' oltre 3 m3 fino a 5 m3;

22 m, per depositi oltre 5 m3 fino a 13 m3;

c) linee ferroviarie e tranviarie: 15 m, fatta salva in ogni caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito;

d) proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione: 15 m;

e) serbatoi fissi di G.P.L. a servizio di altre proprietà:

1) almeno 6 m reciproci, qualora nel raggio di 15 m misurato dal perimetro dei serbatoi che si intendono installare, esistano depositi la cui capacità complessiva, sommata a quella del deposito che si intende installare, risulti non superiore a 5 m³;

2) almeno 15 m qualora la capacità complessiva di tutti i depositi esistenti e da installare, ottenuta con le verifiche di cui al precedente paragrafo 1), risulti superiore a 5 m³.

2. Le distanze di sicurezza di cui al precedente comma 1, lettere a), c) e d), possono essere ridotte fino alla metà secondo quanto di seguito indicato:

distanze di cui alle lettere a) e c), mediante interrimento dei serbatoi oppure, in alternativa, interposizione di muri fra gli elementi pericolosi del deposito e gli elementi da proteggere in modo che il percorso orizzontale di un eventuale rilascio di gas, abbia uno sviluppo non minore della distanza di sicurezza. I muri devono elevarsi di almeno 0,5 m oltre il più alto elemento pericoloso da schermare;

distanze di cui alla lettera d), esclusivamente mediante interrimento dei serbatoi.

3. La distanza orizzontale fra due serbatoi dello stesso deposito, sia fuori terra che interrati, deve essere almeno pari al diametro del maggiore dei serbatoi, con un minimo di 0,8 m.

4. Tra il perimetro dell'autocisterna ed il perimetro del serbatoio o dei serbatoi deve essere mantenuta una distanza minima di 3 m.

5. Tra il perimetro dell'autocisterna ed il perimetro di fabbricati deve essere mantenuta una distanza minima di 5 m.

8. Distanze di protezione.

1. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito di cui al punto 6, devono essere osservate le seguenti distanze minime di protezione:

per depositi di capacità fino a 5 m³: 3 m;

per depositi di capacità oltre 5 m³ fino a 13 m³: 6 m.

2. Le suddette distanze possono essere ridotte fino alla metà secondo quanto previsto al punto 7, comma 2. In caso di interposizione di muro, quest'ultimo può coincidere con il muro del confine di proprietà.

9. Recinzione.

1. Gli elementi pericolosi del deposito devono essere disposti in apposita zona delimitata da recinzione in rete metallica alta almeno 1,8 m e dotata di porta apribile verso l'esterno, chiudibile con serratura o lucchetto; parte della recinzione può coincidere con la recinzione del terreno ove si svolge l'attività servita dal deposito di G.P.L. anche se in muratura, purché la zona di installazione del deposito stesso risulti ben ventilata e siano rispettate le distanze di cui al punto 8. Tra gli elementi pericolosi del deposito e la recinzione deve essere osservata una distanza minima di 1 m.

2. Nel caso di depositi collocati in complessi industriali produttivi, provvisti di recinzione propria, la recinzione non è necessaria a condizione che i serbatoi siano dotati di apposito coperchio racchiudente il gruppo multivalvola, l'attacco di riempimento, il manometro ed il dispositivo per il controllo del massimo livello liquido. Il coperchio deve essere dotato di serratura o lucchetto.

3. Per i depositi a servizio di complessi residenziali, al più quadrifamiliari, la recinzione non è necessaria a condizione che i serbatoi siano installati su proprietà privata, non accessibile ad estranei e dotata di recinzione propria. In tal caso l'ingombro dei serbatoi interrati deve essere segnalato mediante appositi picchetti mentre i serbatoi fuori terra devono essere dotati di apposito coperchio, provvisto di serratura o lucchetto, racchiudente il gruppo multivalvola, l'attacco di riempimento, il manometro ed il dispositivo per il controllo del massimo livello liquido.

4. Nei casi in cui non sia possibile installare sui serbatoi il punto di riempimento, questo può essere situato in altra posizione, priva di recinzione, nel rispetto delle distanze di cui ai punti 7 e 8.

10. Altre misure di sicurezza.

1. I serbatoi fuori terra devono essere contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 5 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio. Ove tale distanza non possa essere rispettata, la base della rete metallica, di cui al punto 9, comma 1, dovrà essere costituita da un muretto alto almeno 0,5 m.

2. Per i serbatoi interrati è vietata la presenza di alberi ad alto fusto per un raggio di 5 m dal contorno del serbatoio, fatto salvo il caso in cui le modalità di interro del serbatoio prevedano un'adeguata protezione in tal senso.

3. All'interno dei depositi non devono essere tenuti materiali estranei di alcun genere.

4. Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Supplemento ordinario Gazzetta

Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996).

5. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta distributrice del gas da contattare in caso di emergenza.

Titolo IV

SERBATOI, ACCESSORI, VAPORIZZATORI E TUBAZIONI

11. Accessori.

1. Ciascun serbatoio, oltre agli accessori prescritti per le attrezzature a pressione, deve essere dotato dei seguenti accessori, indispensabili per il normale servizio cui è destinato:

- a) sottovalvola che consenta di sostituire la valvola di sicurezza o limitatrice di sovrappressione senza richiedere lo svuotamento del serbatoio;
- b) organi per la rimozione della fase liquida in caso di dismissione, manutenzione o emergenza; questi dispositivi sono richiesti se non già previsti per esigenze operative;
- c) attacco per la pinza di collegamento equipotenziale con l'autocisterna durante il riempimento.

2. Gli accessori in dotazione al serbatoio possono anche essere raggruppati in modo da formare uno o più gruppi che assolvano a diverse funzioni.

12. Vaporizzatori, scambiatori termici e regolatori di pressione.

1. I vaporizzatori possono essere installati in prossimità dei serbatoi.

2. Gli scambiatori termici possono essere installati all'interno dei serbatoi.

3. I vaporizzatori e gli scambiatori termici possono essere alimentati con energia elettrica o con fluido caldo prodotto da generatore. Se alimentati con energia elettrica, devono essere in esecuzione a sicurezza adeguata alla zona di installazione; se alimentati con fluido caldo prodotto da generatore, quest'ultimo deve essere posto alla distanza di sicurezza prevista al punto 7.

4. Per l'alimentazione del G.P.L. agli impianti di utilizzazione è necessario disporre a valle dei serbatoi e/o dei vaporizzatori apparecchi di regolazione della pressione. Questi dispositivi devono ridurre e regolare la pressione del G.P.L. ai valori di utilizzo, secondo quanto specificato dalla normativa che fissa i criteri di costruzione dei regolatori e degli impianti di distribuzione.

13. Tubazioni per G.P.L. in fase liquida.

1. Le tubazioni devono essere realizzate con materiali compatibili con il G.P.L.; esse possono essere installate sia fuori terra, sia interrate, sia in cunicolo.

2. Le tubazioni fuori terra devono essere disposte su appositi sostegni, devono essere ancorate e devono essere protette da eventuali urti, anche con cordoli o altri sistemi adeguati.

3. I tratti di tubazioni interrati devono essere protetti da incamiciatura che garantisca una perfetta tenuta e sia provvista di sfiato costituito da tubo alto almeno 2,5 m sul piano di calpestio, con parte terminale tagliafiamma.

4. Le giunzioni delle linee interrate, se realizzate con flange, devono essere alloggiare in pozzetti aventi caratteristiche costruttive analoghe a quelle previste per i cunicoli.

5. I cunicoli destinati a contenere tubazioni rigide di adduzione G.P.L. in fase liquida devono essere:

- a) internamente rivestiti con malta cementizia o con materiali che ne assicurino una equivalente impermeabilità;
- b) riempiti con sabbia;
- c) muniti di copertura resistente alle sollecitazioni del traffico sovrastante;
- d) ispezionabili in corrispondenza di eventuali valvole o accoppiamenti flangiati.

14. Tubazioni flessibili per il riempimento.

Le tubazioni flessibili, in dotazione all'autocisterna, da utilizzarsi per il riempimento devono:

- a) essere munite di raccordi rapidi realizzati in materiali antiscintilla;
- b) essere corredate alle due estremità di valvole di eccesso di flusso o di ritegno orientate in maniera tale da intercettare, nel caso di rottura, fuoriuscite di gas sia dal lato autocisterna sia dal lato serbatoio;
- c) avere l'estremità di attacco al serbatoio munita di un organo di intercettazione manuale, a chiusura rapida, provvisto di raccordo di bloccaggio utilizzabile in caso di inceppamento della valvola di riempimento posta sul serbatoio.

Titolo V

MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI

15. Estintori.

1. In prossimità del serbatoio, devono essere tenuti almeno due estintori portatili che, per depositi fino a 5 m³ devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 13A 89B-C mentre per

depositi oltre 5 m3 devono avere carica minima pari a 9 kg e capacita' estinguenta non inferiore a 21A 113B-C.

16. Naspi.

1. I depositi fuori terra di capacita' superiore a 5 m3 devono essere protetti con almeno un naspo DN 25, realizzato in conformita' alle norme UNI vigenti ed alimentato da acquedotto o da idonea riserva idrica, in grado di garantire le seguenti prestazioni idrauliche:

portata non minore di 60 l/min;

pressione residua almeno 2 bar;

autonomia almeno 30 minuti primi.

Titolo VI

NORME DI ESERCIZIO

17. Requisiti del personale.

1. Il personale addetto al riempimento deve essere di provata capacita' e possedere le cognizioni necessarie per una corretta e sicura esecuzione di tutte le operazioni connesse con il riempimento dei serbatoi. A tal fine il suddetto personale deve aver frequentato uno specifico corso di addestramento. L'organizzazione del corso e' affidata ad organismo all'uopo qualificato che deve sottoporre il relativo programma alla preventiva approvazione del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. Al termine di ciascun corso, che comprende una parte teorica e una parte pratica, viene rilasciato ai partecipanti un attestato di proficua frequenza.

2. Le operazioni di riempimento sono effettuate sotto la diretta responsabilita' del personale addetto.

18. Operazioni di riempimento.

1. La posizione dell'area di sosta dell'autocisterna ed il percorso delle tubazioni di collegamento con i serbatoi non devono costituire pericolo per il normale transito delle persone e dei veicoli. L'area di sosta dell'autocisterna ed il serbatoio del G.P.L. non devono necessariamente essere mutuamente a vista.

2. Le operazioni di riempimento devono:

essere effettuate con tubazioni flessibili in dotazione all'autocisterna, senza ricorrere a raccordi di passaggio di cui e' fatto divieto assoluto;

essere effettuate all'aperto e in modo che non si abbia dispersione di prodotto nell'atmosfera, salvo quella dell'indicatore di massimo riempimento. La tubazione flessibile deve essere distesa, in zone ventilate e chiuse al traffico.

3. Il personale addetto al rifornimento, prima di iniziare le operazioni, deve:

assicurarsi della quantita' di prodotto che il serbatoio fisso puo' ricevere;

verificare l'efficienza delle apparecchiature a corredo del serbatoio e l'assenza di perdite;

effettuare il collegamento equipotenziale tra autocisterna e punto di riempimento;

porre vicino al serbatoio, a portata di mano, il sistema di comando di chiusura a distanza delle valvole dell'autocisterna in modo da poter intervenire prontamente in caso di necessita';

verificare la tenuta degli accoppiamenti effettuati;

verificare la presenza della segnalazione al suolo nei casi previsti e il rispetto dei divieti al contorno del serbatoio;

verificare l'assenza di dissesti statici.

4. Di norma il grado di riempimento deve essere non maggiore dell'80% per i serbatoi fuori terra e dell'85% per i serbatoi interrati. In ogni caso il massimo grado di riempimento consentito e' calcolato secondo le formule contenute nelle norme europee di riferimento.

5. E' fatto divieto di rifornire serbatoi che non siano rispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al punto 5.

6. E' fatto divieto di rifornire contemporaneamente serbatoi dello stesso deposito con due o piu' autocisterne.

7. Sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore del serbatoio, la ditta distributrice del gas deve impartire al personale addetto al riempimento specifiche istruzioni, che prevedano, in funzione delle eventuali anomalie riscontrate, anche i provvedimenti da adottare in ordine al riempimento del serbatoio.

19. Operazioni di svuotamento.

1. E' consentito lo svuotamento del serbatoio dal G.P.L. residuo in caso di dismissione, di verifica o di manutenzione del serbatoio stesso. L'operazione deve essere effettuata da personale all'uopo addestrato e provvisto di apposita attrezzatura che puo' essere costituita anche da un sistema di autocaricamento in dotazione all'autocisterna.

20. Obblighi degli utenti.

1. Gli utenti sono tenuti ad osservare le limitazioni imposte al contorno della zona di installazione del deposito ed a non alterarne le condizioni di sicurezza ai fini antincendio.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 Maggio 2004

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 13 m3.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, recante attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1984 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevata la necessita' di aggiornare le vigenti disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. aventi capacita' complessiva non superiore a 13 m3;

Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di G.P.L. in serbatoi fissi aventi capacita' geometrica complessiva non superiore a 13 m3, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti di distribuzione stradale per autotrazione nonche' ai depositi ad uso commerciale per i quali si rimanda alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi. Per depositi ad uso commerciale si intendono gli impianti di imbottigliamento e di travaso in recipienti mobili.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai depositi di nuova installazione. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti. I depositi in possesso di nulla osta provvisorio, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre 1984), sono adeguati alle disposizioni contenute nell'allegato tecnico entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i depositi in possesso di certificato di prevenzione incendi, ovvero di parere di conformita' favorevole sul progetto espresso dal Comando provinciale VV.F. competente per territorio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998), non sussiste alcun obbligo di adeguamento.

Art. 2.

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi e della sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, i depositi di G.P.L. con capacita' complessiva fino a 13 m3 sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di G.P.L., di incendio e di esplosione;
- b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto;
- d) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e' approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.

Art. 4.

Requisiti costruttivi

1. Le attrezzature a pressione e/o gli insiemi costituenti il deposito sono specificamente costruiti ed allestiti per l'installazione prevista, fuori terra o interrata, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

2. L'installatore e' tenuto a verificare che il serbatoio sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista, al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 2, e che l'utente sia stato informato degli specifici obblighi e divieti finalizzati a garantire l'esercizio del deposito in sicurezza.

Art. 5.

Commercializzazione CE

1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea, o da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia, ed in particolare le seguenti:

decreto ministeriale 31 marzo 1984;

decreto ministeriale 15 ottobre 1992;

decreto ministeriale 20 luglio 1993;

decreto ministeriale 13 ottobre 1994 per le parti inerenti i depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacita' complessiva fino a 13 m3 non adibiti ad uso commerciale.

Art. 7.

Disposizioni complementari e finali

1. All'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per i depositi di G.P.L. di capacita' complessiva non superiore a 13 m3 provvede il Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, con propri decreti.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 14 maggio 2004

Il Ministro dell'interno

Pisanu

Il Ministro delle attivita' produttive

Marzano

Allegato

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEI DEPOSITI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO CON CAPACITA' COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 13 M3.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:

capacita' di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;

punti di riempimento: attacchi, posti sul serbatoio fisso o collegati a questo mediante apposite tubazioni, a cui vengono connesse le estremita' delle manichette flessibili in dotazione alle autocisterne per l'operazione di riempimento dei serbatoi fissi;

serbatoio fisso: recipiente a pressione destinato al contenimento di gas di petrolio liquefatto, stabilmente installato sul terreno e stabilmente collegato ad impianto di distribuzione;

serbatoio ricondizionato: serbatoio fisso che a seguito di opportuni interventi di riparazione e/o modifica e' destinato ad essere reimpiegato secondo la tipologia di installazione originaria o con tipologia diversa;

linee elettriche ad alta tensione: si considerano ad alta tensione le linee elettriche che superano i seguenti limiti: 400 V efficaci per corrente alternata, 600 V per corrente continua.

2. Riferimenti normativi.

1. Ai fini dell'applicazione della presente regola tecnica si riporta una elencazione indicativa e non esaustiva, di norme tecniche attinenti il settore dei depositi fissi di G.P.L. con capacita' fino a 13 m3.

EN 12542 - Progetto e costruzione di serbatoi cilindrici in acciaio per G.P.L. di capacita' geometrica fino a 13 m3 per installazione fuori terra.

pr EN 14075 - Progetto e costruzione di serbatoi cilindrici in acciaio per G.P.L. di capacita' geometrica fino a 13 m3 per installazione interrata.

pr EN 14570 - Equipaggiamento di serbatoi per G.P.L. fuori terra ed interrati fino a 13 m3.

EN 12817 - Ispezione e riqualifica di serbatoi per G.P.L. fino a 13 m3, fuori terra.

EN 12818 - Ispezione e riqualifica di serbatoi per G.P.L. fino a 13 m3, interrati.

3. Capacita' del deposito.

1. La capacita' complessiva massima del deposito e' fissata in 13 m3 e puo' essere ottenuta con uno o piu' serbatoi di capacita' singola compresa tra 0,15 e 13 m3.

2. Ai fini della determinazione della capacita' complessiva del deposito di cui al precedente comma 1, due o piu' serbatoi, al servizio della stessa utenza, sono considerati depositi distinti quando sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) la distanza tra il perimetro dei serbatoi piu' vicini dei singoli depositi sia non inferiore a 15 m, riducibili alla meta' mediante interramento dei serbatoi oppure interposizione di muro secondo quanto previsto al successivo punto 7, comma 2;

b) ciascun deposito non abbia in comune con gli altri depositi:

il punto di riempimento;

eventuali vaporizzatori e riduttori di pressione di primo stadio.

Titolo II

INSTALLAZIONE

4. Generalita'.

1. I serbatoi, sia interrati che fuori terra, devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero. E' vietata l'installazione su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.

2. L'installazione in cortili puo' essere ammessa a condizione che:

a) i serbatoi siano di tipo interrato;

b) il cortile abbia superficie non inferiore a 1.000 m2 e abbia almeno un quarto del perimetro libero da edifici; per i restanti tre quarti di detto perimetro non sono ammessi edifici destinati ad affollamento di persone o a civile abitazione con altezza antincendi superiore a 12 m;

c) l'accesso abbia larghezza ed altezza non inferiori a 4 m.

3. L'installazione di serbatoi su terreno in pendenza e' ammessa. In tal caso le distanze di sicurezza devono essere misurate in proiezione orizzontale. Quando la pendenza del terreno e' maggiore del 5%, non si applicano le riduzioni delle distanze di sicurezza previste al successivo punto 7, comma 2. Le piazzole di posa dei serbatoi devono risultare in piano e di superficie adeguata per consentire che il bordo esterno delle stesse disti non meno di 1 m dal perimetro dei serbatoi.

4. L'installazione di serbatoi in rampe carrabili non e' ammessa.

5. Tipologie di installazione.

1. I serbatoi, a seconda delle caratteristiche costruttive, possono essere installati fuori terra o interrati. In entrambi i casi essi devono essere ancorati e/o zavorrati, per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche. Quando i serbatoi sono installati a meno di 3 m da aree transitabili da veicoli, deve essere realizzata una idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali contro i serbatoi fuori terra o il transito di veicoli sull'area di interro dei serbatoi. Questa protezione deve essere posta a distanza di almeno 1 m dal perimetro in pianta del serbatoio. Nel caso la difesa sia costituita semplicemente da un cordolo, anche discontinuo, questo deve avere altezza minima di 0,2 m e distanza minima dal serbatoio non inferiore a 1,5 m.

5.1 Serbatoi fuori terra.

1. I serbatoi da installarsi fuori terra devono essere specificamente previsti per tale tipo di impiego. Gli accessori devono essere accessibili da parte dell'operatore.

5.2 Serbatoi interrati.

1. I serbatoi destinati all'interro devono essere specificamente previsti per questo tipo di impiego. I serbatoi ricondizionati da destinare all'interro, non ricompresi nel campo di applicazione della direttiva 97/23/CE, devono essere installati in conformita' alle tipologie di interro previste dalle norme che regolano i serbatoi di G.P.L. con capacita' fino a 13 m3.

2. Di norma tutti gli accessori e i dispositivi di sicurezza sono raggruppati all'interno di un pozzetto stagno, protetto da apposito coperchio, chiudibile a chiave e realizzato in modo da evitare infiltrazioni di acqua nel pozzetto medesimo. Il pozzetto ed il coperchio, se metallici, devono avere continuita' elettrica con il serbatoio stesso. Il pozzetto deve essere dotato di un idoneo sistema di sfiato per l'eventuale fuoriuscita di gas dai dispositivi di sicurezza o dagli accessori.

3. L'attacco per la pinza di collegamento equipotenziale del serbatoio con l'autocisterna deve essere collocato all'esterno del pozzetto e deve essere facilmente accessibile.

Titolo III

ELEMENTI PERICOLOSI E RELATIVE DISTANZE DI SICUREZZA

6. Elementi pericolosi del deposito.

1. Sono considerati elementi pericolosi del deposito, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza, il serbatoio, il punto di riempimento, il gruppo multivalvole e tutti gli organi di intercettazione e controllo, con pressione di esercizio superiore a 1,5 bar.

2. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito, devono essere osservate le distanze di sicurezza indicate al punto 7 e le distanze di protezione indicate al punto 8.

7. Distanze di sicurezza.

1. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito indicati al punto 6, devono essere osservate le seguenti distanze minime di sicurezza:

a) fabbricati, aperture di fognia, cunicoli chiusi, eventuali fonti di accensione, aperture poste al piano di posa dei serbatoi e comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982):

5 m, per depositi di capacita' fino a 3 m3;

7,5 m, per depositi di capacita' oltre 3 m3 fino a 5 m3;

15 m, per depositi oltre 5 m3 fino a 13 m3;

b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettivita', a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982:

10 m, per depositi di capacita' fino a 3 m3;

15 m, per depositi di capacita' oltre 3 m3 fino a 5 m3;

22 m, per depositi oltre 5 m3 fino a 13 m3;

c) linee ferroviarie e tranviarie: 15 m, fatta salva in ogni caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito;

d) proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione: 15 m;

e) serbatoi fissi di G.P.L. a servizio di altre proprietà:

1) almeno 6 m reciproci, qualora nel raggio di 15 m misurato dal perimetro dei serbatoi che si intendono installare, esistano depositi la cui capacità complessiva, sommata a quella del deposito che si intende installare, risulti non superiore a 5 m³;

2) almeno 15 m qualora la capacità complessiva di tutti i depositi esistenti e da installare, ottenuta con le verifiche di cui al precedente paragrafo 1), risulti superiore a 5 m³.

2. Le distanze di sicurezza di cui al precedente comma 1, lettere a), c) e d), possono essere ridotte fino alla metà secondo quanto di seguito indicato:

distanze di cui alle lettere a) e c), mediante interrimento dei serbatoi oppure, in alternativa, interposizione di muri fra gli elementi pericolosi del deposito e gli elementi da proteggere in modo che il percorso orizzontale di un eventuale rilascio di gas, abbia uno sviluppo non minore della distanza di sicurezza. I muri devono elevarsi di almeno 0,5 m oltre il più alto elemento pericoloso da schermare;

distanze di cui alla lettera d), esclusivamente mediante interrimento dei serbatoi.

3. La distanza orizzontale fra due serbatoi dello stesso deposito, sia fuori terra che interrati, deve essere almeno pari al diametro del maggiore dei serbatoi, con un minimo di 0,8 m.

4. Tra il perimetro dell'autocisterna ed il perimetro del serbatoio o dei serbatoi deve essere mantenuta una distanza minima di 3 m.

5. Tra il perimetro dell'autocisterna ed il perimetro di fabbricati deve essere mantenuta una distanza minima di 5 m.

8. Distanze di protezione.

1. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito di cui al punto 6, devono essere osservate le seguenti distanze minime di protezione:

per depositi di capacità fino a 5 m³: 3 m;

per depositi di capacità oltre 5 m³ fino a 13 m³: 6 m.

2. Le suddette distanze possono essere ridotte fino alla metà secondo quanto previsto al punto 7, comma 2. In caso di interposizione di muro, quest'ultimo può coincidere con il muro del confine di proprietà.

9. Recinzione.

1. Gli elementi pericolosi del deposito devono essere disposti in apposita zona delimitata da recinzione in rete metallica alta almeno 1,8 m e dotata di porta apribile verso l'esterno, chiudibile con serratura o lucchetto; parte della recinzione può coincidere con la recinzione del terreno ove si svolge l'attività servita dal deposito di G.P.L. anche se in muratura, purché la zona di installazione del deposito stesso risulti ben ventilata e siano rispettate le distanze di cui al punto 8. Tra gli elementi pericolosi del deposito e la recinzione deve essere osservata una distanza minima di 1 m.

2. Nel caso di depositi collocati in complessi industriali produttivi, provvisti di recinzione propria, la recinzione non è necessaria a condizione che i serbatoi siano dotati di apposito coperchio racchiudente il gruppo multivalvola, l'attacco di riempimento, il manometro ed il dispositivo per il controllo del massimo livello liquido. Il coperchio deve essere dotato di serratura o lucchetto.

3. Per i depositi a servizio di complessi residenziali, al più quadrifamiliari, la recinzione non è necessaria a condizione che i serbatoi siano installati su proprietà privata, non accessibile ad estranei e dotata di recinzione propria. In tal caso l'ingombro dei serbatoi interrati deve essere segnalato mediante appositi picchetti mentre i serbatoi fuori terra devono essere dotati di apposito coperchio, provvisto di serratura o lucchetto, racchiudente il gruppo multivalvola, l'attacco di riempimento, il manometro ed il dispositivo per il controllo del massimo livello liquido.

4. Nei casi in cui non sia possibile installare sui serbatoi il punto di riempimento, questo può essere situato in altra posizione, priva di recinzione, nel rispetto delle distanze di cui ai punti 7 e 8.

10. Altre misure di sicurezza.

1. I serbatoi fuori terra devono essere contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 5 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio. Ove tale distanza non possa essere rispettata, la base della rete metallica, di cui al punto 9, comma 1, dovrà essere costituita da un muretto alto almeno 0,5 m.

2. Per i serbatoi interrati è vietata la presenza di alberi ad alto fusto per un raggio di 5 m dal contorno del serbatoio, fatto salvo il caso in cui le modalità di interro del serbatoio prevedano un'adeguata protezione in tal senso.

3. All'interno dei depositi non devono essere tenuti materiali estranei di alcun genere.

4. Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Supplemento ordinario Gazzetta

Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996).

5. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta distributrice del gas da contattare in caso di emergenza.

Titolo IV

SERBATOI, ACCESSORI, VAPORIZZATORI E TUBAZIONI

11. Accessori.

1. Ciascun serbatoio, oltre agli accessori prescritti per le attrezzature a pressione, deve essere dotato dei seguenti accessori, indispensabili per il normale servizio cui è destinato:

- a) sottovalvola che consenta di sostituire la valvola di sicurezza o limitatrice di sovrappressione senza richiedere lo svuotamento del serbatoio;
- b) organi per la rimozione della fase liquida in caso di dismissione, manutenzione o emergenza; questi dispositivi sono richiesti se non già previsti per esigenze operative;
- c) attacco per la pinza di collegamento equipotenziale con l'autocisterna durante il riempimento.

2. Gli accessori in dotazione al serbatoio possono anche essere raggruppati in modo da formare uno o più gruppi che assolvano a diverse funzioni.

12. Vaporizzatori, scambiatori termici e regolatori di pressione.

1. I vaporizzatori possono essere installati in prossimità dei serbatoi.

2. Gli scambiatori termici possono essere installati all'interno dei serbatoi.

3. I vaporizzatori e gli scambiatori termici possono essere alimentati con energia elettrica o con fluido caldo prodotto da generatore. Se alimentati con energia elettrica, devono essere in esecuzione a sicurezza adeguata alla zona di installazione; se alimentati con fluido caldo prodotto da generatore, quest'ultimo deve essere posto alla distanza di sicurezza prevista al punto 7.

4. Per l'alimentazione del G.P.L. agli impianti di utilizzazione è necessario disporre a valle dei serbatoi e/o dei vaporizzatori apparecchi di regolazione della pressione. Questi dispositivi devono ridurre e regolare la pressione del G.P.L. ai valori di utilizzo, secondo quanto specificato dalla normativa che fissa i criteri di costruzione dei regolatori e degli impianti di distribuzione.

13. Tubazioni per G.P.L. in fase liquida.

1. Le tubazioni devono essere realizzate con materiali compatibili con il G.P.L.; esse possono essere installate sia fuori terra, sia interrate, sia in cunicolo.

2. Le tubazioni fuori terra devono essere disposte su appositi sostegni, devono essere ancorate e devono essere protette da eventuali urti, anche con cordoli o altri sistemi adeguati.

3. I tratti di tubazioni interrati devono essere protetti da incamiciatura che garantisca una perfetta tenuta e sia provvista di sfiato costituito da tubo alto almeno 2,5 m sul piano di calpestio, con parte terminale tagliafiama.

4. Le giunzioni delle linee interrate, se realizzate con flange, devono essere alloggiare in pozzetti aventi caratteristiche costruttive analoghe a quelle previste per i cunicoli.

5. I cunicoli destinati a contenere tubazioni rigide di adduzione G.P.L. in fase liquida devono essere:

- a) internamente rivestiti con malta cementizia o con materiali che ne assicurino una equivalente impermeabilità;
- b) riempiti con sabbia;
- c) muniti di copertura resistente alle sollecitazioni del traffico sovrastante;
- d) ispezionabili in corrispondenza di eventuali valvole o accoppiamenti flangiati.

14. Tubazioni flessibili per il riempimento.

Le tubazioni flessibili, in dotazione all'autocisterna, da utilizzarsi per il riempimento devono:

- a) essere munite di raccordi rapidi realizzati in materiali antiscintilla;
- b) essere corredate alle due estremità di valvole di eccesso di flusso o di ritegno orientate in maniera tale da intercettare, nel caso di rottura, fuoriuscite di gas sia dal lato autocisterna sia dal lato serbatoio;
- c) avere l'estremità di attacco al serbatoio munita di un organo di intercettazione manuale, a chiusura rapida, provvisto di raccordo di bloccaggio utilizzabile in caso di inceppamento della valvola di riempimento posta sul serbatoio.

Titolo V

MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI

15. Estintori.

1. In prossimità del serbatoio, devono essere tenuti almeno due estintori portatili che, per depositi fino a 5 m³ devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 13A 89B-C mentre per

depositi oltre 5 m3 devono avere carica minima pari a 9 kg e capacita' estinguenta non inferiore a 21A 113B-C.

16. Naspi.

1. I depositi fuori terra di capacita' superiore a 5 m3 devono essere protetti con almeno un naspo DN 25, realizzato in conformita' alle norme UNI vigenti ed alimentato da acquedotto o da idonea riserva idrica, in grado di garantire le seguenti prestazioni idrauliche:

portata non minore di 60 l/min;

pressione residua almeno 2 bar;

autonomia almeno 30 minuti primi.

Titolo VI

NORME DI ESERCIZIO

17. Requisiti del personale.

1. Il personale addetto al riempimento deve essere di provata capacita' e possedere le cognizioni necessarie per una corretta e sicura esecuzione di tutte le operazioni connesse con il riempimento dei serbatoi. A tal fine il suddetto personale deve aver frequentato uno specifico corso di addestramento. L'organizzazione del corso e' affidata ad organismo all'uopo qualificato che deve sottoporre il relativo programma alla preventiva approvazione del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. Al termine di ciascun corso, che comprende una parte teorica e una parte pratica, viene rilasciato ai partecipanti un attestato di proficua frequenza.

2. Le operazioni di riempimento sono effettuate sotto la diretta responsabilita' del personale addetto.

18. Operazioni di riempimento.

1. La posizione dell'area di sosta dell'autocisterna ed il percorso delle tubazioni di collegamento con i serbatoi non devono costituire pericolo per il normale transito delle persone e dei veicoli. L'area di sosta dell'autocisterna ed il serbatoio del G.P.L. non devono necessariamente essere mutuamente a vista.

2. Le operazioni di riempimento devono:

essere effettuate con tubazioni flessibili in dotazione all'autocisterna, senza ricorrere a raccordi di passaggio di cui e' fatto divieto assoluto;

essere effettuate all'aperto e in modo che non si abbia dispersione di prodotto nell'atmosfera, salvo quella dell'indicatore di massimo riempimento. La tubazione flessibile deve essere distesa, in zone ventilate e chiuse al traffico.

3. Il personale addetto al rifornimento, prima di iniziare le operazioni, deve:

assicurarsi della quantita' di prodotto che il serbatoio fisso puo' ricevere;

verificare l'efficienza delle apparecchiature a corredo del serbatoio e l'assenza di perdite;

effettuare il collegamento equipotenziale tra autocisterna e punto di riempimento;

porre vicino al serbatoio, a portata di mano, il sistema di comando di chiusura a distanza delle valvole dell'autocisterna in modo da poter intervenire prontamente in caso di necessita';

verificare la tenuta degli accoppiamenti effettuati;

verificare la presenza della segnalazione al suolo nei casi previsti e il rispetto dei divieti al contorno del serbatoio;

verificare l'assenza di dissesti statici.

4. Di norma il grado di riempimento deve essere non maggiore dell'80% per i serbatoi fuori terra e dell'85% per i serbatoi interrati. In ogni caso il massimo grado di riempimento consentito e' calcolato secondo le formule contenute nelle norme europee di riferimento.

5. E' fatto divieto di rifornire serbatoi che non siano rispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al punto 5.

6. E' fatto divieto di rifornire contemporaneamente serbatoi dello stesso deposito con due o piu' autocisterne.

7. Sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore del serbatoio, la ditta distributrice del gas deve impartire al personale addetto al riempimento specifiche istruzioni, che prevedano, in funzione delle eventuali anomalie riscontrate, anche i provvedimenti da adottare in ordine al riempimento del serbatoio.

19. Operazioni di svuotamento.

1. E' consentito lo svuotamento del serbatoio dal G.P.L. residuo in caso di dismissione, di verifica o di manutenzione del serbatoio stesso. L'operazione deve essere effettuata da personale all'uopo addestrato e provvisto di apposita attrezzatura che puo' essere costituita anche da un sistema di autocaricamento in dotazione all'autocisterna.

20. Obblighi degli utenti.

1. Gli utenti sono tenuti ad osservare le limitazioni imposte al contorno della zona di installazione del deposito ed a non alterarne le condizioni di sicurezza ai fini antincendio.